l'EDITTO su invito degli stessi Sindaci al Conservatore di rimuovere gli ostaceli e tegliere gli abusi in base alle N.C., agli erdini e ai Proclami editti in materia come da lettera del Ió Giugno, che si risolevava in in altro

XXX - 27 Luglio I734 PROCLAMA GENERALE con appositi capitoli stabilenti la purgazione delle FONTI per un maggior afflusso di acque e che l'uso delle acque hon sia concesso, ne per FORNACI, ne per altro senza la peculiare licenza del Giudice Commissario, in esso proclama dichiarato.

Nell'anno 1738 sulla relazione del detto Giudice Commissario per l'introduzione delle acque
dei Torrenti GAGGIOLI in MORERIA et ANZA e da
questi nel Fiume Olona, previa riduzione dell'impeto per eliminare le inondazioni dei MULINI
e dei PRATI con gravi danni ad edifici e cose
su determinazione del Congresso il Marchese
GEROLAMO HERBA prese l'urgenze decisione di
una VISITA che s'inizioò il 7 Luglio, permessa
dal Congresso, con l'ausilo di una Delegazione
composta da un INGEGNERE PROVINCIALE, dal J.C.
GIUSEPPE VISETTI - Avvocato - FISCALE di MENDRISIO (CH), in cui venne stipulata una NOTULA

ZZZ - I3 Maggio I739 - NOTULA esistente nella Cassa degli UTENTI

per l'estensione di una opportuna TASSA, per la
quale fu pubblicato un EDITTO il I5 Maggio del

I739, celebrato in un Istro ratificato dal
successivo Capitolo del Congresso e regato
dallo stesso Cancelliere del Fiume, oggi ricorrente, documento da ciu è stata estratta la
NOTULA al aparagrafo ZZZ.

Pubblicato il succitato EDITTO pro TASSA, relativamente agli UTENTI SUPERIORI del LUOGO di VEDANO, su cui fu esercitato l'EDITTO del I/7

YYY - 28 Luglio I739 - e su personale informazione del Cancelliere il 28 Luglio il R° Commissario faceva sua relazione allegata in fascicolo.

Il Senatore GEROLAMO ERBA fu sostituito dal Conte OPIZZONI & dispose le PUBBLICAZIONE di un PROCLAMA GENERALE, sulla base delle soluzioni proposte dal J.C. ANTONIO STOPPANI 40 - in cui venne stabilito di rinnovare la

+ del I5 Maggio I740 - in cui venne stabilito di rinnovare la NOTIFICA della TESSA e di una nuova VISITA GENERALE.

Rinnovato fu l'EDITTO per la TASSA a quelli utenti risultanti nella NOTULA dell'Esattore CAIMI predetto Conservatore del F.O.

++ il 23 Luglio I74I allegata alla presenta suppli a in fascicolo

Fu spedita una lettera con integrazione del Programma da parte del Conservatore, incui si riproponevano le disposizione per l'osservanza delle norme, e le contravvenzioni ai frodatori delle acque del Fiume

+++ il 28 Luglio I74I

Alla PROCLAMAZIONE GENERALE seguì una PETIZIONE degli utenti tendente alla PRIVATIZZAZIONE dell'utilizzazione delle acque, mentre nelle N.C. è prescritto in & Nemini liceat et constabilitij Buccam Modulazione, ne structura, constuentione Soratorum ad formam totijs comprobata Ordinationis Ampl.mi P. MONTIIS diei I4 Maij I575

Nel generale provlama distinto dall'Editto in prima : si disponeva UNIVERSALMENTE , in secondo : si stabilivano le pene secondo i CASI , il TEMPO e le CIRCOSTANZE.

Mentre nelle prime si disponde l'utilizzazione delle acque da parte dei Molini , sulla conduzione dei prati itrigatori da parte dei Molinari , sul modo di interrare le bocche dal luogo di FRASCHIROLO sopra Varese , fino al la Città di Milano, per dieci, venti, trenta giorni , o dal luogo di Gorla Maggiore e Minore fino a Milano, ed anche l'alternatuvo uso di giornò a giorno , o di settimana in settimana.

In secondo si dispone anche dell'applicazione della TASSA per la purgazione delle fonti. In terzo la denuncia a chi non provvedava al ritorno dei colatizi, alla formazione modellata delle bocche, alla costruzione dei soratori se non levamamo quelli impedimenti al libero corso delle acque

E' facile estendere accuse gravi all'Ufficio d'Olona, ma è giusto respingerle per insufficienza dimostrazione della loro sussistenza.

Per quanto riguarda la detta PETIZIONE, che si duole dell'ingiusta applicazione delle condanne, prevista nelle N.C. in & __ceterri, si quis reclamare & ymmò reclamantibus debito tempore Rxcelso Ordine

Fu introdotto quindi l'eccitazione al Regio Giudice Commissario di informazione sullo stato della Causa, al Magistrato Straondinario dei Redditi a cui si davano quindici, venti giorni ti tempo per l'assoluzione o la condanna.

Questo é quanto de ne deduce dal Fascicolo

I Pascicolo

(suddetto)

Si agiva così in base alle N.V. costituzioni circa la condanna

al capito & condennare e & , et in eligaturque infine.

per la visita del GIUDICE COMMISSARIO, del NOTAIO CANCELLIERE, con i DUE CAMPARI, in altro PROCLAMA GENERALE si rimanda alla forma del capitolo & Si avvisa parimento ogni Persona &, nel termine di tre giorni per la condanna, si trasmetteva una COMUNICAZIONE PERENTORIA con l'ordine di comminatoria del procedimento comunizando la notizia al MAGISTRATO STRAORDINARIO dei REDDITI cui s'istruiva il regolare processo. Entro scilicet quatridum (_______) a die Late condennationis, ad Oraculu M.V. confugiente, s'informava il R° Giudice Commissario di detta causa, vedere fascicolo (suddette)

2º ascicolo

Altra era la semplife consultazione del Giudice Commissarrio fatta dal Conservatore. In tal caso udito il REGIO FISCO, si esibiva ai contravventori un certo termine stabilito da un DECRETO CONSERVATORIO, secondo gli statuti in vigore e con l'osservazione del termine unico ex Eontravventoribus (______) ad esecutione mittenda ea, que ijsdem praecipiuntur, e l'esemplare è (suddetto)

3º Esemplare

La differenza tra il primo ed il secondo caso era precisa, nel primo si aveva la protabilità di non ottemperenza alla GRIDE del Fiume; nel secondo caso non riscontrandosi tale probabilità di percezione del crimini, non si procedeva se non con l'ausilio delli autorità del Conservatore.

Infine le concessioni di licenza fu sempre praticato con il supporto delle leggi e decreti, e alla visita agli utenti si corrispondeva la mercede di LIBBRA SET sia per il Giudice Commissario che per il Cancelliere, per lavoro ed autenticazione. E due

documenti al riguardo vengono portati a conoscenza del senato

4º documento (suddetti)

Si porta ad esempio il decreto dell'Amplissimo Cons.re don GALEAZZO VISCONTI contro il LIBELLO della N.D. LUCREZIA LAMPUGNANA CUSANA, su cui consta: Attentis expositiis, et quod nemo conqueritur ex Vicinnis pro hac vice non molestetur

Nell'ORDINAZIONE contenuta in detta Causa che si allega al n) 5

5° documento ORDINAZIONE.

Hanno avuto regolare mercedete in tutti i tempi sino da immemorabile memoria jquanti erano stati antecessori del Rº Judice Commissario & Fiume Olona

Un'altro documento relativo al notaio Cancelleire CAMPI che circa quarantacibque anni fà fu Cancelliere d'Olona documenta gli onorari percepiti nell'identica quantita come dismetra

6º documento (del detto CAMPI)

Nei tempi non delle NUOVE CONSTTUZIONI antecedenti al I 5 4 I, quando fu compilata la Legge Provinciale, come doveva essere tassata la mercede in quei tempi, il costo della vita umana, costava un prezzo compatibilmente alle mercedi d'allora. Con la decima parte di un FIORINO d'ORO si compravano necessità di cui ora occorre l'intero.

Citasi a tale scopo numerosi libri e fascicoli come : de ANTIQU. ET MODERN IN INSUBRIA MONET dell'avv.Giovanni SITONUS

UT AIT PEREGRIN MAJER - DE SENTENT; CARUMQ? HONORAR lib. I Cap. 37.9 ed è facile dedurre che in moneta correnre Libbre I5 possono offi equivalere a Una libbra em mezza?

Altra pubblicazione di DIJDACUS COMARNIUS à in VETER COLLAT NUMISMAT, ubi Cap. VI, par a della svalutazione e dei prezzi in modo intelligente.

Vi è anche da guardare alla Spagna - leggendo la cronaca di Castiglia e di Leggi antiche del Regno d'allora
rinnova il ritornello (valido ancor ai giorni nostri) che
con un REAL (moneta di Spagna) di medesimo peso si
comprava quel che oggi si com pra con Dieci REAL.

Leggendo poi il MONETARIO REFERT al N° 3 sulle doppie del MORESCO e di CASTIGLIA al tempo di Re don GIOVANNI II° sotto l'anno I435 valeva la settentesima parte di un MARAVEDIS mentre oggi al potereche ha ila

DOPPIA CASTIGLIANA occorrono 375 MARAVEDIS

Quindi sia in ISPANIA come in INSUBRIA l'argomento della Moneta è dolente com'anche nella GALLIA CISALPINA, per l'introdotto uso di altre Monete nelle regioni.

Basta verificare una delle opere sul caso: THESAUR del AUGM MONET part I Nº 30 .3I et 32

Valutando quindi tali considerazioni, il conteggio della mercede di SOLDI 4 riportato all'entica disposizione delle N C. è una cosa assurda.

Occorre anche dire il il Notalio Cancelliere deve essere sempre disponibile al rogito di quelli atti tenuti dai NOBILI SINDACI ed inoltre oltre al lavoro tiene in sua casa l'Archivio del F.O., sempre pronto a quelle azioni che il Regio Conservatore ritiene di far stilare in atti.

Per documenti stilati dal notaio CAMPI nel 1734 in data 6 Febbraio diretto al Conservatore Conte TROTTI la legittima TASSA, la parte spettante fu ritenuta equivalente a SOLDI 4, equivalenti alla moneta corrente di oggi

Riferendosi all'EDITTO del Conservatore OTTONE CAIMO circa i precetti per ritardati pagamenti si allegata documento

7° documento

(di cui sopraà, in cui si invitavano i CAMPARI a non molestare che si presentava alla Comparizione nei dovuti termini . E vi è un documento del cancell.

PUSETRLA, dove é menzionato l'onorario del R° Commo (documento del Cancelliere Pusterla)

ø documento

DECRETO relativo

L'onorario che figura in ogni DECRETO del Mag.CONSERVATORE non sia considerato in BOLDI QUATTRO
moneta corrente, ma a 1 minimo di LIBERE QUATTRO e
Se dal I54I al I575 le disposizioni del Sen. MONTI
in un lasso di tempo di 34 anni hanno permesso l'aumento
in LIBERE UNDICI e SOLDI IO imperiali come onorario
per ogni singola dieta, più le CIBARIE, la VETTURA
non è giusto oggi discutere il rapporto dell'aumento
che compendia DUE SECOLI.

Il 24 Settembre I624 abbiamo un documento del l'esecuzione del decreto di don CONFALONIERO ed a ricorso del Marchese don AUGUSTO CUSANI assieme all'ing. PIETRO ANTONIO BARCA nella relazione di una visita a una Bocca detta del Castello in terr. di LEGNANO

in cui è notata la liquidazione ONORARIA di DIETA SEMPLICE

per LIBBRE I2 ogni singola presenza

del

REGIO GIUDICE COMMISSARIO

NOTAIO CANCELLIERE

INGEGNERE

9º (documento) oltre alla metà per ogni CAMPARO presente alla constatazione

Abbiamo un'altra RELAZIONE dell'ing.

IO° del 20 Marzo I723 - per la sistemazione della BOCCA ARCIVESCOVA sempre nel territorio di Legnano, con una nota consimile per l'ONORARIO, reperita in Archivio.

Altra riperita in archivie FILZA 1639

Coll'anno I643 venne imposta la TASSA per assolvere alle spese delle visite fatte nell'anno I637

1'ONORARIO delle Diete consta regolato in ragione di 30000 6 SCUDI 6 per il Conservatore CAIMI SCUDI 2 per il Regio Giudice Commissario SCUDI 2 per il Notaio Cancelleiere e pure SCUDI 2 per l'INGEGNERE PROVINCIALE per ogni singola visita (dieta) - tale documento é insito nella TOTULA di cui alla lettera QQ.

Altra NOTULA nella filza dell'amchivio anno I649 che si allegat al Nº II

II (Notula 1649) in cui si nota l'applicazione degli ONORARI conformi al PROVLAMA del 1637 in materia monetaria, allora vigenti equivalenti a LIBBRE CINQUE e SQLDI TREDICI, che importano l'onorario di LIBBRE I4. 2. 6 per ogni singolo.

> Quanto all'onorario della Dieta liquidata in tempi successivi dall'Officio del Fiume in ragione di LIBBRE 14, dal parsimonioso R° COMM° e INFEGNERE assieme · al NOTATO CAMPI al ora cancelliere , ritrovati in una filza del 1698, e deceduto il cancelliere CAMPI fu eletto a succedergli il J.C. MARELLI nell'anno I73I

I2º (note onorari)

fino ad oggi, si commise la TASSA emamata dal SENATO trattante gli onorari in LIBBRE I4, per le diete dek CANCELLIERE, RE° COMMO, INGEGNERE eltrelal RAGIONIEREer per la tenuta dei libri, LIBBRE SETTE allo SCRITTORE ed altre disposizione date dall'ATTUARIO per le prestazioni fatte.

Quanto ai CAMPARI , ogni PROCLAMA emanata ha sempre confermato la presenza per l'assistenza, di DUE campari.

ß

di cui si presentano documenti al I3º (documenti) sui Campari.

Sull'istanza dei ricorrenti che venivano concesse LICENZE di IRRIGAZIONI per ore diverse da quelle permesse, si è sempre agito in conformità ai Capitoli, vedi

I4º (documento)

sui COLATIZI

Alla sesta proposta non si risponde in quanto è di dovere la risposta del Regio Commissario.

Sui gravami, di cui alla parte settima della richiesta, ci si è sempre regolati secondo le LEGGI PROVINCIALI, e negli EDITTI per l'uso alternativo delle Bocche, e non è vero di aver tenuto nell'ignoranza la conoscenza delle leggi.

Nelle gride si contenevano sempre i dati ,gli orari per l'uso anche alterno delle acque anche in occasione deg giorni festivi

Per quanto riguarda la PESCAGIONE, non è nostro merito entrare nellà soluzione del problema, poiché DA SECOLI LE LICENZE FURONO CONCESSE dal SENATO MILANESE

Rispetto all'ultima petizione i cui si scrive che l'Officio d'OLONA non possa procedere contro le Rlparazione, Restaurazione, i Riattamenti ecc. nell'anno I734 il 22 Gennaio il Cons.TROTTI intridusse la Notula per la fièdjussione per tali incombenze.

E il Tesorier ere e Cancelliere CAMPN, ritrovò in Archivio antichi documenti che comprovavano l'antica Tassa e informavano sul modo di applicarla.

alle informazioni del 'esoriere FOPPA di detto Cancelliere Campi segui un'ordinazione del MONTI I4/5/I575 contenente la stessa TASSA cosa che fu dal Conte TROTTI eccitata ai SINDI-CI del FIUME il 6/3/I____ di cui si allega (doc. TROTTI)

I5º (docimento)

ORDINE J.C. e C.C. HONORATO CASTIGLIONI coi SINDACI, per prestata fideiussione del Nobile don ROCCO CASATI, per altri Utenti non nominati del 7 Gennaio I735, eccitata ad informare i predetti Sindaci ad una supersessoria di 20 gg. nel giorno I4 Gennaio I736 allegato al n) I6

I6º (documento)

Nel 1741 il 30 Maggio una lettera del nob. Marchese don GIULIO ANTONIO LUCINO, e dell'ABATE don ALESSAN-DRO VISCONTI DI MODRONE (nonune sorrecto) Ill.mo Conte Reggente et Preside don CARLO PERTUSATO
emanava un DECRETO al magnificio Conserv.re OPIZZO

NI , in cui si eccitavano il R° COMMISSARIO e CANCELL.
del F.O. alle provvidenze con DECRETO 4 Giugno

I7º (Decreto 4/6) con le opportune occorrenze per le fideiussionè
sulle mercedi (desunta da un documento dell'8 Giugno)

Venne rinnovato detto ordine da PIETRO FRANCESCO MALATESTA su preghiera del Conte OPIZZONI con DECRETO I4 LUGLIO I74I, eccitando il R° Commissario a sospendere ogni molestia per IO gg. prima della tarsmissione delle informazioni e anche nei giorni esguenti al I6 Agosto

I8º (Decreto) (vedi sopra)

Fu mandata al REGIO GIUDICE e COMMISSARIO una lettera perentoria in cui si citava il decreto del 15 Genn. 1742 dei nob. March. LUCINI, et VISCONTI di MODRONE ricorrenti contro il detto Cons. OPIZZONI per il sopradetto decreto contenente:

194 (decreto

I5/I/I742)" Cum agatur de controversia iam pendente, et exitatifuerint DD. Sindici Decreto 6 Marzo I734 inngantur statim omnia antecedentia ad hanc causam spettantia et remittantur ad D. Sijndicum Decanu, qui habita essione eu aliis D.D. Sindicij dicant eoru ocurrentia, ut deveniri possat ad causa expeditionem."

Fu demandata ogni cosa al giorno 20 Aprile I742 per la morte del Conte OPIZZONI, che rimase surrogato dalleg. P. ANTONIO STOPPANI in cui emerse di sollecitare il TESORIERE per l'occorrenza

Fu rimessa al SENATO ogni antecedente con 20° (fascicolo) il fascicolo a fianco segnato.

Il cancelliere si rimette alla Clemenza del SENATO per confermare ed approvare la TASSA del Teso-riere per il lavoro fattochiedendo nel contempo clemenza per la lunga espesizione.